

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 21-12963

Modificazioni ed integrazioni alla D.G.R. n. 8-12316 del 12 ottobre 2009 - Potenziamento delle cure domiciliari nei pazienti affetti da insufficienza renale terminale con necessita' di trattamento dialitico tramite "Contributo economico di sostegno alla Dialisi Domiciliare".

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

– di provvedere alla correzione dei seguenti errori riscontrati negli Allegati A e C facenti parte della integrante e sostanziale della D.G.R. n. 8 – 12316 del 12 ottobre 2009, come di seguito riportato:

- Nell'Allegato A recante "I TRATTAMENTI SOSTITUTIVI DELLA INSUFFICIENZA RENALE" nella tabella in coda al paragrafo dedicato ai "Costi del trattamento dialitico" recante i costi complessivi dell'attività dialitica il "Costo medio stimato per paziente €" relativo all'HD-Dom di cui alla terza colonna deve intendersi di "€ 31557,24" anziché di "€ 1.557,24".

- Nell'Allegato C recante "PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE DIALISI DOMICILIARE (P.A.I.D.D.)" nel paragrafo relativo alle "Schede di valutazione della gestione del trattamento dialitico" laddove viene definito punteggio conseguito inerente il grado di intensità assistenziale alla colonna avente come titolo "Media intensità" il punteggio assegnato è "da 21 a 30" anziché "da 20 a 30".

– di provvedere alle integrazioni dell'allegato B della citata DGR n. 8-12316 del 12 ottobre 2009 necessarie a render il provvedimento coerente con la successiva D.G.R. n. 50-12480 del 2 novembre 2009, come di seguito indicato:

□ Nell'Allegato B recante "COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE NEFROLOGICA AZIENDALE" nella composizione della Commissione Nefrologica Aziendale l'indicazione "l'assistente sociale sanitaria dell'Azienda Sanitaria" deve intendersi sostituita dalla seguente "Assistente Sociale del Servizio Sociale aziendale delle Aziende Sanitarie regionali" così come denominata nella D.G.R. n. 50-12480 del 2 novembre 2009.

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato nel termine di 120 giorni dall'avvenuta conoscenza.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n° 8/R/2002.

(omissis)